



# LA NORMATIVA RECENTE SUI BES : GLI ALUNNI STRANIERI

a cura di Rita Garlaschelli

2-4 febbraio 2015

ICS Casa Del Sole, Milano

---

# LE RECENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI Bisogni Educativi Speciali

- **DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012 : «STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA»**, documento emanato dal Dipartimento per l'Istruzione . Direzione generale per lo studente , l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione e firmato dal Ministro Profumo;
- **C.M N. 8 DEL 6 MARZO 2013:INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIRETTIVA**, emanata dal Dipartimento per l'Istruzione, a firma del capo Dipartimento, Lucrezia Stellacci.
- **ORDINANZA MINISTERIALE N. 13 DEL 24 APRILE 2013**, Esami di Stato 2012/2013: art. 18. c.4 «alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura»
- **NOTA prot. 01551 del 27 GIUGNO 2013**. Il PAI e le modalità di richiesta delle risorse di sostegno.
- **NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013** - Chiarimenti
- **SCHEDA per lo svolgimento PROVE NAZIONALI INVALSI a.s.2013-2014**
- **ORDINANZA MINISTERIALE N.37 del 19 MAGGIO 2014**, Esami di Stato 1013/2014: art.7, 13, 18 «candidati con BES»
- **NOTA prot. n. 3587 DEL 3 GIUGNO 2014** - Svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per alunni con BES
- **LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI**, prot. 7443 del 18 dicembre 2014

Si tratta del punto di arrivo (ad oggi) del processo di definizione di norme in materia di inclusione

---



# UN PROCESSO CHE HA ATTRAVERSATO LA SCUOLA ITALIANA DEGLI ULTIMI 50 ANNI

**L'INCLUSIONE** descrive il processo per la cui la scuola cerca di rispondere agli alunni come persone, riconsiderando la sua organizzazione e la sua offerta curricolare.

Le scelte fondanti:

- accettare la diversità
  - assicurare la partecipazione attiva
  - sviluppare pratiche di collaborazione
  - costruire una scuola che impara da se stessa e promuove il cambiamento e lo sviluppo
-

# UN PROCESSO CHE VIENE DA LONTANO...

«Non c'è peggiore ingiustizia del dare cose uguali a persone che uguali non sono» (Don Lorenzo Milani)

**Le principali tappe che riguardano la DISABILITÀ:**

Art. 3 ed Art. 34 Costituzione

Legge 517 del 1977

Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987,

Legge 104 del 1992, che è il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile.

Le norme con specifico riferimento al sistema d'istruzione sono state riprese nel D.Lgs. 297/94, T.U. (capo IV artt. 312-318).

Notiamo, in particolare l'enunciazione all'art. 314, c. 3 :

«L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da **difficoltà di apprendimento** né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.»

Gli interventi in materia di DSA

Le linee guida del MIUR sull'integrazione degli alunni con disabilità(4 agosto 2009, prot. n. 4274)

**Le norme in materia di DSA**

la Legge 170 del 18/10/2010

il Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento - 2011

---



## ... E NEGLI ANNI HA VISTO COSTRUIRE IMPALCATURE FORTI PER LA DIDATTICA INCLUSIVA

Lo stesso impianto dell'Autonomia scolastica è stato concepito e realizzato come condizione più favorevole alla promozione del successo formativo per tutti gli alunni

Si veda come recita il **DPR 8 marzo 1999, n. 275**

art 1, c2 - Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

«L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento

---

# IN ORDINAMENTO, IL DIRITTO DI TUTTI I RAGAZZI ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

**La Legge 53 del 2003** segna il riconoscimento del diritto di tutti i ragazzi alla personalizzazione dell'apprendimento, visto che impone di riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso **piani di studio personalizzati** per i singoli alunni, per tutti i singoli alunni, e non solo per gli alunni con disabilità, perché tutti i singoli alunni sono diversi l'uno dall'altro.

**Il Decreto Legislativo 59/2004** vincola le scuole do ogni ordine e grado ad applicare i piani di studio personalizzati che implicano un percorso di apprendimento rapportato alle potenzialità di sviluppo dell'allievo, o del gruppo di allievi, e caratterizzato da:

- organizzazione dell'oggetto di studio in forme adeguate ai livelli di competenza effettivamente raggiunti
- programmazione di attività per successivi stadi di sviluppo
- adattabilità e flessibilità

---

## LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO



# L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI LA VIA ITALIANA PER LA SCUOLA INTERCULTURALE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Nel corso degli anni, vari atti e documenti ministeriali hanno sostenuto la scelta forte delle scuole per l'integrazione dei bambini «migranti», con la piena affermazione del loro diritto allo studio e l'indicazione di percorsi personalizzati (v. *protocolli di accoglienza*), per non disperdere talenti.

## PERCHÉ NESSUNO RESTI INDIETRO

---

# UNA SCELTA senza SE e senza MA....

Anche le più recenti disposizioni hanno riconfermato gli orientamenti che hanno prevalso nella scuola italiana fin dal primo manifestarsi del fenomeno migratorio.

I documenti cui fare riferimento:

2006 Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

2007 La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri

2014 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

---





UNA SCELTA  
senza SE e senza MA....

... MA CON LE DIFFICOLTÀ DI SEMPRE NELLA PRATICA  
DIDATTICA DI MOLTE SCUOLE, ALLE PRESE CON  
SITUAZIONI SEMPRE PIÙ COMPLESSE E CON RISORSE  
CHE SCEMANO

LA NUOVA NORMATIVA CHE INSERISCE IL DISAGIO  
CULTURALE E LINGUISTICO TRA I BES QUANTO VA A  
INFLUIRE SUL LAVORO NELLE CLASSI  
INTERCULTURALI?

---

# IL RICONOSCIMENTO DEL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE

Il termine rimanda a studi e riflessioni collegate al sistema di concettualizzazione del funzionamento umano dell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) e alla prospettiva con cui l'OMS nel 2002 legge la situazione di salute e di funzionamento di una persona. Il modello ICF è la base per la diagnosi funzionale e per il riconoscimento dei «bisogni educativi speciali».

Il concetto di salute che sta alla base del modello ICF: SALUTE NON E' ASSENZA DI MALATTIA, MA BENESSERE PSICOFISICO.

Salute e funzionamento sono la risultante di un'interconnessione complessa, globale e multifunzionale tra una serie di fattori:

- condizioni fisiche
  - funzioni e strutture corporee
  - attività personali
  - partecipazione sociale
  - fattori contestuali (ambientali e personali)
-



# QUANDO SI DETERMINA UN BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE?

Quando il soggetto osservato presenta problemi di funzionamento rispetto ad una o più polarità del modello.

Un alunno con BES è un alunno con apprendimento, sviluppo e comportamento in uno o più dei vari ambiti e competenze, rallentato o problematico e questa problematicità è riconosciuta per i danni che causa al soggetto stesso.

Questi rallentamenti o problematicità possono essere globali e Pervasivi (es. autismo), specifici (es. DSA), settoriali (es. disturbi da deficit di attenzione con iperattività) e più o meno gravi, permanenti o transitori. I fattori causali possono essere a livello organico, psicologico, familiare, sociale, culturale, ecc.

---

# I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA 2012 SUI BES

Di fronte alla complessità delle “problematiche” che presentano gli alunni nelle nostre scuole, intende far proprio un approccio decisamente educativo.

Riconosce l’apporto anche sul piano culturale del modello diagnostico ICF e **tenta di definire normativamente l’innalzamento del livello di inclusività della scuola italiana.**

Va a identificare un’area vasta di svantaggio scolastico: certificato, non necessariamente certificato, non sempre certificabile

---



# LA DIRETTIVA BES,

## tre grandi sotto-categorie

- DISABILITÀ
- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI ( a loro volta da distinguere in DSA / deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e in più, per la comune origine in età evolutiva, disturbo dell'attenzione e dell'iperattività)
- AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE. (c'è riferimento esplicito agli alunni stranieri che non parlano la lingua italiana)

(funzionamento intellettuale limite è definito area di confine tra 1 e 2; interessa il 2,5% degli studenti, circa 200.000 alunni)

---

LA DIRETTIVA

## QUALI INTERVENTI PER I BES?

Il richiamo è alla personalizzazione prevista dalla Legge 53, ma soprattutto alla Legge 170 che «apre un diverso canale di cura educativa» e «concretizza i principi di personalizzazione dei percorsi di studio della legge 53/2003».

Si afferma la prospettiva della “presa in carico” da parte di tutti i docenti curricolari e non solo dell’insegnante di sostegno.

Si dice che alcune tipologie di disturbi non esplicitati nella legge 170/2010 danno diritto ad usufruire delle stesse misure previste (v. disturbo dello spettro autistico lieve, v. ADHD.)

Per alunni con BES è necessario un percorso individualizzato e personalizzato, **anche** attraverso un Piano Didattico Personalizzato, individuale o **anche** riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, con la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

---



# La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013

## LE INDICAZIONI OPERATIVE

La Circolare ha messo mano a qualche **importante precisazione e dato più stringenti indicazioni.**

**Sono i Consigli di classe a decidere**, anche in assenza di certificazione, dove è opportuna e necessaria l'adozione della personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative. Possono attivare percorsi didattici personalizzati per il tempo strettamente necessario al superamento del bisogno. I Consigli di classe (o i team docenti) devono monitorare l'efficacia degli interventi.

**Viene rilanciata la progettazione didattico-educativa** per es. calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, che viene definita più utile di misure dispensative e compensative.

**Il percorso ipotizzato va esplicitato in un Piano Didattico Personalizzato**, che è deliberato dal C. di classe e sottoscritto da DS, docenti e famiglia.

Si rinviano alle ordinanze specifiche le indicazioni per gli Esami di Stato

---



# La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013

## LE CERTIFICAZIONI

I casi di disabilità e di DSA rimangono soggetti a obbligo di certificazione; per altri BES, in assenza di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe verbalizza le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

L'ampliamento delle maglie della certificazione (v. per i DSA quando tarda la certificazione pubblica) viene raccomandato ai consigli di Classe sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Viene però richiamato per gli anni terminali il 31 marzo come data limite di presentazione della certificazione da parte delle famiglie (v. Conferenza Stato-Regioni).

**Lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale va individuato sulla base di elementi oggettivi** (segnalazioni dei servizi sociali) o di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per gli alunni stranieri si circoscrive il riconoscimento di BES agli alunni NAI, che non conoscono la lingua, con particolare riferimento a quelli nella fascia 13-16 anni.

**Soprattutto per gli stranieri è da monitorare l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative**. La dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012. Si ricorda che il DPR n. 89 del 2009 consente l'utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri.

---



# NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 - CHIARIMENTI

Si conferma la opportunità di una SPERIMENTAZIONE nel corso di questo anno scolastico. Viene ribadita la piena responsabilità del Consiglio di Classe cui spetta **non di certificare alunni con BES, ma di riconoscere che certe condizioni di difficoltà oggettiva e grave necessitano di interventi specifici.**

Si sottolinea che non c'è obbligo di definire un PDP a fronte di una diagnosi o documentazione clinica presentata dalla famiglia, se il Consiglio di Classe non ravvisa la necessità di un particolare intervento.

Sugli alunni stranieri si ribadiscono le indicazioni sui NAI.

---

# LE LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 2014

qualche puntualizzazione rispetto alle norme sui BES

Un richiamo alla complessità che caratterizza le nostre scuole.

Chi sono gli alunni di origine straniera ? Un «*pianeta*» da esplorare

- alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia/non nati in Italia, scolarizzati in Italia/NAI
  - alunni con ambiente familiare non italofono
  - minori non accompagnati
  - alunni figli di coppie miste
  - alunni arrivati per adozione internazionale
  - studenti universitari con cittadinanza straniera
-



# ATTENZIONE A NON CADERE (pure con finalità apprezzabili) IN DISCRIMINAZIONI!

**«Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non latina»**

---

# LE INDICAZIONI OPERATIVE

- la distribuzione nelle scuole degli alunni stranieri
  - l'accoglienza : l'iscrizione ad inizio d'anno/ad anno in corso
  - la documentazione: permesso di soggiorno e documenti anagrafici -documenti sanitari - documenti scolastici
  - la gestione delle iscrizioni
  - il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie
  - la valutazione: gli esami
  - l'orientamento: contrastare i ritardi scolastici
  - l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda:  
le diverse fasi
-



# IL PROBLEMA PIÙ DELICATO: LA VALUTAZIONE

La valutazione dell'allievo è l'indicatore più importante e delicato di tutta l'inclusione, in quanto oscilla sempre tra due posizioni opposte: da una parte un'eccessiva severità e dall'altra un inefficace "buonismo" che spesso nasconde "benefici" più per i docenti che per i ragazzi.

La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».

La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

---



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca



Istituto nazionale per la valutazione  
del sistema educativo di istruzione e di formazione

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
<b>BES</b>	<b>Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992</b>	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92)  Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì <sup>(c)</sup>	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO <sup>(b)</sup>	Decide la scuola	PEI
	<b>Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)</b>	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 <sup>(d)</sup>	Decide la scuola	Sì <sup>(a)</sup>	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì <sup>(a)</sup>	Decide la scuola	PDP
	<b>Svantaggio socio- economico, linguistico e culturale</b>		Sì	Sì	NO	-

<sup>(a)</sup> A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

<sup>(b)</sup> Salvo diversa richiesta della scuola.

<sup>(c)</sup> A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

<sup>(d)</sup> Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.

# LA SCHEDA TECNICA INVALSI

## PROVE NAZIONALI a.s. 2013/2014



# LE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI STATO

L'ordinanza n. 37 del 19 maggio 2014 - Esami II ciclo

Art. 7 - i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES) potranno usufruire nell'esame preliminare delle medesime agevolazioni già previste per la fase dell'esame di Stato. Pertanto, il Consiglio di classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche situazioni soggettive debitamente comprovate.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

Art. 18, c. 4 -4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame**, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

---



# LE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI STATO

La nota prot. n. 3587 n. del 3 giugno 2014 - Esami I ciclo

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA

---



# LE LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI- dicembre 2014



La particolare attenzione da dedicare ai bambini italiani con alle spalle esperienze di adozione internazionale.

Bisogni educativi speciali che, in casi particolari, possono richiedere interventi didattici specifici (anche attraverso la stesura di PDP) e percorsi ad hoc.

---

# NON DISPERDIAMO TALENTI

Venire da un paese lontano non deve significare, per forza, partire con handicap !



Riconosciamo i diritti

Evitiamo facili generalizzazioni ed etichette frettolose

Facciamo riferimenti alle norme che ci sono già e alle buone pratiche didattiche ormai consolidate

---